



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA, IL BENESSERE DEGLI
ANIMALI
E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n.20 del 2 maggio 2013

INDICE SOMMARIO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Definizioni.	4
Art. 3 – Principi e valori etici e culturali.....	4
Art. 4 - Competenze del Comune e del Sindaco.	5
Art. 5 – Ufficio Tutela degli Animali.....	6
Art. 6 - Ambito di applicazione.....	6
Art. 7- Esclusioni.	6
Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.	7
Art. 9 – Mancato benessere animale.	7
Art. 10 – Tutela della fauna selvatica.....	9
Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.	9
Art. 12 - Avvelenamento di animali.....	10
Art. 13 – Obbligo di soccorso di animali feriti.	11
Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.	11
Art. 15 - Attraversamento di animali, cartellonistica, rallentatori di traffico e barriere antiattraversamento.	11
Art.16 - Disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale	11
Art. 17 - Detenzione di animali nelle abitazioni	12
Art. 18 – Animali di proprietà nelle case di riposo e pet therapy –	12
Art. 19 - Inumazione di animali.	13
Art. 20 – Destinazione di cibo per animali	14
Art. 21 – Scelte alimentari	14
Titolo III - VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI.....	15
Art. 22 - Divieto di accattonaggio con animali.	15
Art. 23 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.	15
Art. 24 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali	15
Art. 25 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.	17
Art. 26 – Autorizzazione per la detenzione di animali d’affezione per esposizioni e manifestazioni.	17
Art. 27 – Mostre, spettacoli, circhi, gare e intrattenimenti con l’utilizzo di animali. 19	
Titolo IV - CANI	21
Art. 28 - Attività motoria e rapporti sociali.....	21
Art. 29 – Custodia dei cani.....	21
Art. 30 - Dimensioni dei recinti e dei box.....	23
Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.	23
Art. 32 - Aree di sgambatura e percorsi destinati ai cani.	24
Art. 33 - Obbligo di raccolta degli escrementi.	24
Art. 34 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nelle strutture ricettive, nei locali ed uffici aperti al pubblico e negli Uffici Comunali.	25
Art. 35 – Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento	25
Titolo V - GATTI.....	27
Art. 36 - Definizioni.	27
Art. 37 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.27	

Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi.....	27
Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei “referenti delle colonie feline”.....	28
Art. 40 – Presenza di colonie feline nei cantieri	29
Art. 41 – Custodia dei gatti di proprietà.....	29
Titolo VI – CANILI E GATTILI.....	31
Art. 42 – Rifugi per animali.....	31
Titolo VII – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.....	32
Art. 43 – Rinuncia alla detenzione e/o proprietà degli animali.....	32
Art. 44 – Affidi, adozioni e sterilizzazioni.....	32
Titolo VIII – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI.....	34
Art. 45 – Detenzione di conigli, piccoli roditori, furetti e cani della prateria.....	34
Art. 46 – Dimensione e caratteristiche delle gabbie.....	34
Titolo IX - AVIFAUNA	36
Art. 47 - Detenzione di volatili.....	36
Art. 48 - Dimensioni delle gabbie.....	36
Art. 49 – Protezione dei nidi	37
Art. 50 – Della popolazione di “Colomba livia varietà domestica”	38
Titolo X - ANIMALI ACQUATICI E ANFIBI	39
Art. 51 – Detenzione di specie animali acquatiche	39
Art. 52 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.....	39
Art. 53 – Tartarughe acquatiche.....	39
Art. 54 - Divieti	40
TITOLO XI - RETTILI	41
Art. 55 – Detenzione di rettili.....	41
Art. 56 – Misure dei terrari per singola specie.....	41
Titolo XII - EQUIDI.....	43
Art. 7 – Equidi.....	43
Titolo XIII - PICCOLA FAUNA.....	45
Art. 58 – Tutela della piccola fauna.....	45
Titolo XIV – ANIMALI ARTROPODI	46
Art. 59 – Tutela di particolari animali artropodi.....	46
Titolo XV - ANIMALI ESOTICI.....	47
Art. 60 – Tutela degli animali esotici.....	47
Titolo XVI – DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER LA SPERIMENTAZIONE E RIABILITAZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI	48
Art. 61 – Divieto di utilizzo di animali per la sperimentazione. Riabilitazione degli animali utilizzati per la sperimentazione.....	48
Titolo XVII - DISPOSIZIONI FINALI.....	49
Art. 62 - Sanzioni.....	49
Art. 63 – Vigilanza e controllo.....	50
Art. 64 – Collaborazione con Associazioni.....	50
Art. 65 – Rinvio al Regolamento Polizia veterinaria e ad altre norme	50
Art. 66 – Entrata in vigore e pubblicizzazione del Regolamento.....	50

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, per favorire una corretta convivenza con la collettività umana.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento per animali di affezione s'intendono quegli animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti a scopo affettivo e che possono interagire con l'uomo con reciproco vantaggio.
2. La definizione generica di animale, si applica inoltre, quando non esattamente specificata, a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 3 – Principi e valori etici e culturali.

1. Il Comune di Olgiate Olona riconoscendo agli animali la dignità di “esseri senzienti” contenuta nella Costituzione Europea sottoscritta dall'Italia, in base alla quale l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali (ARTICOLO III-121 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa), nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle direttive europee, in merito al benessere degli animali, delle leggi nazionali, della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - a. promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio, al fine di favorire la corretta relazione di convivenza fra uomo e animali e quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
 - b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
 - c. individua nella tutela degli animali, uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più vulnerabili;
 - d. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, senza essere discriminato, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della persona umana e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
 - e. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività didattico-culturali rivolte all'infanzia, per favorire la conoscenza e il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi;
 - f. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - g. promuove l'utilizzo di metodi sostitutivi all'impiego di animali nell'attività di sperimentazione per fini di ricerca scientifica di base o applicata;

- h. organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture di ricovero convenzionate e mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
2. Il Comune di Olgiate Olona sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile e animaliste attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.
3. Il Comune di Olgiate Olona condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, anche a fini di "ricerca scientifica", nei confronti degli animali; a tal fine, nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 4 - Competenze del Comune e del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base all'art.3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. In base alla Legge n. 281/91, alla Legge n.189/2004 e alla Legge Regionale n.33/09, il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Inoltre, sulla base della normativa regionale, al comune compete:
 - a. la predisposizione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio. La struttura deputata alla funzione di canile sanitario è messa a disposizione della ASL competente in comodato d'uso;
 - b. la prestazione dei servizi di ricovero e di cura temporanea, di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandare detto servizio, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali;
 - c. l'attività di vigilanza e di prevenzione ed accertamento, effettuata dal Corpo di Polizia locale, delle infrazioni previste dalla presente legge;
 - d. la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi e sulle modalità di attuazione della L.R. n.33/09 relativamente alla parte della tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste e dell'Ordine dei Medici Veterinari;
 - e. la collaborazione con le ASL per la gestione dell'anagrafe canina regionale al fine di registrare eventi quali, cambio di proprietà o detenzione, cambio di residenza del proprietario o del detentore, smarrimento/furto o decesso dei cani già iscritti e per l'attività di vigilanza e di prevenzione e accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dalla L.R. n.33/09;

- f. la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con l'Ordine dei Medici Veterinari, le associazioni animaliste e con i cittadini "volontari", previamente formati, per la gestione delle colonie feline.
5. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
- a. rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. n.33/09, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL;
 - b. può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale

Art. 5 – Ufficio Tutela degli Animali.

1. Il Comune di Olgiate Olona, tramite l'Ufficio Tutela degli Animali (UTA) già istituito con provvedimento della Giunta comunale n.144 del 18/11/2010, la Polizia locale e le altre forze dell'ordine, attua l'attività conseguente alle politiche per la tutela degli animali e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni animaliste.
2. L'UTA può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. All'Ufficio competono inoltre le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Olgiate Olona nel settore della tutela e dell'assistenza agli animali.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente Regolamento si applicano agli animali di tutte le specie, vertebrati ed invertebrati, in qualsiasi stadio del loro ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Olgiate Olona.

Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - d) agli animali selvatici ed esotici di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 (Ratifica e esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), fatto salve le prescrizioni dei successivi artt.8 e 9.
 - e) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.
2. Chiunque conviva con un animale d'affezione o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f) custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private.
3. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
4. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi inoltre a:
 - a) prevenire il randagismo e la proliferazione incontrollata di animali anche mediante gli interventi di sterilizzazione;
 - b) sterilizzare i felini di proprietà lasciati liberi di vagare sul territorio e collaborare con il Servizio Veterinario ASL competente per territorio nelle operazioni correlate alla sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline;
 - c) identificare con microchip gli animali d'affezione in proprio possesso/detenzione e per i quali non vi è ancora un obbligo in tal senso.
5. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario e al Comando di Polizia locale o alle Forze dell'Ordine tramite comunicazione telefonica.

Art. 9 – Mancato benessere animale.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare loro sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

4. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli, anche per brevi periodi, in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali).
5. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
7. E' vietato l'addestramento di cani inteso ad esaltarne la naturale aggressività.
8. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
9. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi angusti. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati a specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria, nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate. Il trasporto di animali a fini commerciali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
12. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi ove i rumori siano tali da essere considerati nocivi per il loro benessere.
13. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo o rimorchio.
15. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201 sono vietati; gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda, di onichectomia sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
16. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

17. La macellazione di suini ad uso familiare è consentita presso il domicilio previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL.
18. Sul territorio comunale è vietato allevare animali destinati all'alimentazione di altri animali, alla pellicceria, alla pelletteria, alla sperimentazione, alle esercitazioni didattiche.
19. E' vietato separare i cuccioli di cani e di gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
20. E' vietato condurre o far correre animali al suolo legati al guinzaglio o liberi al seguito di veicoli in movimento. E' consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, pista ciclopedonale, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è necessario l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
21. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
22. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati dell'Amministrazione comunale contenenti prescrizioni sugli animali.
23. E' vietato fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'eventuale autorizzazione in deroga sarà concessa dal competente ufficio comunale, sentito l'UTA; le istanze devono essere presentate con congruo anticipo affinché l'UTA possa adottare le opportune azioni al fine di evitare eventuali danni agli animali.

Art. 10 – Tutela della fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie, e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente UTA.
3. Sono altresì sottoposte a tutela tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando per iscritto al competente UTA tale intenzione con un anticipo di almeno sei giorni lavorativi dalla data d'inizio dei lavori, per i conseguenti controlli che escludano danni agli animali.

Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali.

1. E' vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, nonché utilizzare in modo improprio, esche e bocconi avvelenati o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplodente. E' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio; tali operazioni dovranno essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012 e sue successive modifiche.
3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'UTA indicando, ove possibile, il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.
4. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente.
5. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati, tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, segnala alle Autorità competenti e all'UTA, l'accaduto. Il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.
6. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui al commi 3, 4 e 5, o qualora gli esiti degli esami effettuati dall'IZS competente per territorio siano positivi, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti e provvedere ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata; entro 48 ore dall'accertamento della violazione provvede, in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte della Polizia Locale e delle altre Autorità preposte.

Art. 13 – Obbligo di soccorso di animali feriti.

1. Fatta salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque rinvenga animali di affezione, da reddito o protetti, feriti o in evidente difficoltà, è tenuto a porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso da parte del servizio veterinario dell'ASL o degli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali, ivi compreso il Comando di Polizia locale.

Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani guida per i privi della vista e dei diversamente abili e da essi accompagnati; per gli altri animali d'affezione è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i guida per i privi della vista e dei diversamente abili e da essi accompagnati. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che attiverà gli accorgimenti necessari.
7. Il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito.

Art. 15 - Attraversamento di animali, cartellonistica, rallentatori di traffico e barriere antiattraversamento.

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali l'Amministrazione comunale installerà idonei rallentatori del traffico.
2. In detti punti l'Amministrazione comunale, oltre alla segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, installerà inoltre apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali raffigurante con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art.16 - Disciplina del transito e del pascolo di greggi ed armenti sul territorio comunale

1. Su tutto il territorio del Comune di Olgiate Olona è fatto divieto di transitare, sostare e far pascolare, su aree di proprietà altrui, armenti e greggi.

2. In deroga, è consentito il solo transito sul territorio comunale di armenti e greggi previa richiesta da inoltrarsi al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. In allegato dovrà essere prodotta copia del “libretto per il pascolo vagante” rilasciato dal competente servizio veterinario dell’Asl, attestante lo stato clinico favorevole dei capi oggetto della movimentazione. Nell’atto autorizzatorio verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi.
3. Il transito degli armenti e greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile ed effettuarsi in orari di minor traffico veicolare.
4. E’ comunque vietato il transito del gregge nel centro storico del capoluogo, in Piazza San Gregorio, in Piazza Volontari della Libertà e in via Piave.
5. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art.184 del C.d.S.
6. Appena concluse le operazioni di transito, i conduttori del gregge o altri interessati, dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi degli animali.
7. I cani al seguito delle greggi devono essere identificati con microchip, iscritti all’anagrafe e regolarmente vaccinati contro la rabbia.

Art. 17 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall'art.3 del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla giurisprudenza prevalente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali, ai sensi dell’art.1138 c.c. come modificato dalla legge n.220/2012, non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tali disposizioni sono da ritenersi abrogate.
2. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, ai sensi dell'articolo 844 Codice civile e dell’art.659 del Codice penale.
3. La detenzione, non a scopo di lucro, di animali d’affezione in un numero superiore a dieci, condotta in locali o spazi abitativi di cui il proprietario degli animali abbia in uso, è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

Art. 18 – Animali di proprietà nelle case di riposo e pet therapy –

1. Il Comune di Olgiate Olona incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia. Attività e terapie assistite con gli animali rappresentano un approccio innovativo finalizzato a migliorare la salute e il benessere dell’uomo per questo il Comune di Olgiate Olona riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani e promuove nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio animale d’affezione, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, potranno prevedere l'allestimento di appositi

- locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
3. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
 4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di Pet Therapy dovranno presentare comunicazione all'UTA.
 5. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
 6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici. La cura e la salute delle persone nelle attività di pet therapy non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
 7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Durante le sedute di AAA e TAA, il benessere di tutti i componenti dell'equipe, oltre che quello del soggetto umano e dell'animale utilizzato, vanno monitorati e salvaguardati e la terapia proseguita solo nel caso in cui non si manifestino segni di insofferenza o di stress da parte della coppia uomo-animale o degli altri componenti del gruppo di lavoro. Gli animali che partecipano a programmi di AAA e TAA devono essere monitorati da un medico veterinario per prevenire o minimizzare la trasmissione di zoonosi all'uomo.
 8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali deve essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo, per gli animali da reddito, la macellazione.
 9. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale anche in collaborazione con le associazioni animaliste.
 10. L'UTA dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 19 - Inumazione di animali.

1. Per gli animali d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati o in aree individuate allo scopo, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli esseri umani ed agli animali, ai sensi dell'art.19 del Regolamento (CE) n.1069/2009. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

2. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, il Comune di Olgiate Olona previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia, appezzamenti di terreno recintati a "cimiteri per animali", approvandone il relativo regolamento di gestione. L'inumazione dovrà essere consentita per gli animali d'affezione di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
3. Gli animali d'affezione deceduti possono inoltre essere inumati in aree pubbliche solo se preventivamente ed appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20 – Destinazione di cibo per animali

1. Anche ai sensi dell'art.185, comma 2, del D.Lgs 29/4/2006 n.152 e s.m.i, "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", le associazioni animaliste riconosciute e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione nonché i tutori delle colonie feline censite, con specifici accordi sottoscritti con il supporto dell'UTA, possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali, per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo, derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e nelle colonie feline.

Art. 21 – Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Olgiate Olona viene assicurata, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali) concordato con uno specialista del settore, così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica del 29 aprile 2010.

Titolo III - VENDITA DI ANIMALI, LORO UTILIZZO PER ACCATTONAGGIO, PREMI, SPETTACOLI, FIERE, CIRCHI ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 22 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di qualsiasi specie ed età.
2. E' altresì vietata la vendita o l'acquisto di animali su suolo pubblico, se non specificatamente autorizzata dagli organi preposti.
3. Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di recidiva da parte dei proprietari/detentori, gli animali saranno sottoposti a confisca a cura degli organi di vigilanza e controllo preposti.

Art. 23 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. E' parimenti vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario.
2. La mancata osservanza può comportare la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.62 del presente regolamento.
3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'UTA.

Art. 24 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente in materia di commercio e al rispetto delle disposizioni contenute nel vigente regolamento di polizia veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia; restano ferme le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica.
2. L'esercente la vendita di animali, deve accompagnare ad ogni soggetto venduto, una scheda informativa che riporti tutte le informazioni sul tipo di animale.
3. E' vietato destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni e gli stessi non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip, ai sensi della normativa vigente.
4. E' vietata altresì, la vendita di animali a persone minorenni.
5. L'esercente deve indicare il nome corretto dell'animale posto in vendita evitando l'uso di nomi che possono indurre in errore l'acquirente sulla tipologia di animale acquistato.
6. E' fatto divieto agli esercizi commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio, di esporre al pubblico animali in vetrine esterne. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. E' parimenti vietata l'esposizione di animali

- all'esterno degli esercizi commerciali in sede fissa sulla pubblica via. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico.
7. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
 8. E' vietata l'esposizione di animali ammalati o in evidente stato di debilitazione.
 9. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie, box o recinti idonei a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dal regolamento regionale n.2 del 5/5/2008 e dai titoli IV – V - VIII – IX – X – XI- XII del presente regolamento; nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne ed interne e durante la eventuale chiusura settimanale dell'esercizio, dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
 10. E' fatto divieto di affiancare in teche o gabbie animali appartenenti a specie competitive.
 11. Nei locali di toelettatura, gli animali devono sostare per il tempo necessario alle operazioni, con espresso divieto di permanenza all'interno dei locali, fuori dell'orario di apertura.
 12. L'esposizione di volatili all'interno degli esercizi commerciali in sede fissa deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, e protetti da rumori molesti o troppo forti, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 48 del presente regolamento e comunque adeguate ed allestite con posatoi e arricchimenti ambientali idonei al tipo di volatile. Le gabbie devono essere provviste di ripari atti a permettere agli animali notturni di sottrarsi alla luce artificiale o diurna. E' vietato impedire l'accesso a tale riparo.
 13. Le attività commerciali su area pubblica ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, che dovranno essere protetti dal sole, dalle intemperie e da rumori molesti o troppo forti, fornendo loro acqua e cibo necessari, contestualmente alla domanda di autorizzazione dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 47 relativo alle dimensioni delle gabbie.
 14. Con disposizione dell'UTA, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL, potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche e dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
 15. I registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, dovranno essere tenuti dagli esercenti presso la sede dell'attività ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
 16. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da Medici Veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 10 gg.
 17. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente articolo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista al successivo art.62, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un massimo di tre giornate consecutive.
 18. E' vietata l'esposizione di animali di qualsiasi specie in tutti quegli esercizi non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) finalizzati a richiamare pubblico, ad eccezione di acquari

contenenti esclusivamente pesci, crostacei ed invertebrati e di uccelli nelle gabbie, purché detenuti secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 25 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili.

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali di affezione coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza di cani di età superiore ai quattro mesi e debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti similari, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che lo stesso sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
5. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare all'UTA, apposita istanza di autorizzazione che sarà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente.
6. Per quanto compatibili, dovranno essere rispettate le modalità previste al successivo art.26

Art. 26 – Autorizzazione per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni.

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ASL competente per territorio.
2. Definisce inoltre che:
 - a) per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'UTA, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura,
 - b) la domanda deve essere integrata con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda l'ora di arrivo, un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza nonché l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
3. Il sopraccitato Ufficio trasmetterà, per competenza, l'intera documentazione al Servizio Veterinario dell'ASL di Varese, per il relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale.
4. In caso di mostre, l'UTA deve preliminarmente accertare che:
 - a) il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge n.337/68 (Circhi);

- b) lo stato di detenzione degli animali sia conforme alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quelle del presente regolamento.
5. Per il controllo da parte degli operatori del Servizio Veterinario dell'ASL di Varese, i titolari di mostre o spettacoli viaggianti devono allegare alla domanda di autorizzazione:
- a. piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
 - b. elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
 - c. "piano operativo" in cui saranno illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione;

Tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL per la predisposizione di opportuni controlli.

6. E' vietata l'esposizione nelle mostre itineranti, pur senza la vendita, di animali d'affezione di età inferiore ai quattro mesi o con dentatura decidua.
7. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere adeguati alla specie secondo quanto disposto dal R.R. n.2/2008 e dal presente Regolamento.
- Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
8. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
9. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
10. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
11. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi (barbagianni, gufi, allocchi, ...), mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
12. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare malessere, ferite o danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo.
13. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
14. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
15. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
16. Tutti i cani, i gatti e gli altri animali d'affezione oggetto di esposizione dovranno essere tatuati o muniti di microchip identificativo e accompagnati dalla documentazione che ne attesti la proprietà e quant'altro richiesto nell'atto autorizzativo.

17. Non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a quattro mesi o con dentizione decidua; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
18. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o altre strutture pubbliche o private. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
19. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, il libretto sanitario del soggetto con l'indicazione chiara della data di nascita, razza, proprietario ed identificativo.
20. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
21. E' fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti.
22. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL.
23. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
24. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. Tale divieto deve essere manifestato con specifica cartellonistica, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
25. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge n.150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza e all'UTA.
26. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge.
27. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL.

Art. 27 – Mostre, spettacoli, circhi, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, ad esclusione dei casi previsti dai precedenti art.25 e 26 e delle manifestazioni zootecniche e dei concorsi ippici.
2. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia di pubblica sicurezza che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo.
3. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'UTA per l'acquisizione del relativo parere.

4. Per quanto concerne i circhi con animali, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, è consentito l'attendamento e l'attività esclusivamente a circhi e mostre faunistiche itineranti che abbiano al seguito animali:
 - a) per cui possa essere dimostrata la nascita in cattività;
 - b) per i quali il modello gestionale risulti incompatibile con la detenzione al seguito di spettacoli itineranti, così come formulato dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente con le "*Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti*", del 10 maggio 2000, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, l'allontanamento dal territorio comunale oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente Regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'ASL che formulerà parere necessario al rilascio di una nuova autorizzazione temporanea.

Titolo IV - CANI

Art. 28 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane deve consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche etologiche, l'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone.
2. Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o negli stabilimenti industriali e/o artigianali durante il periodo di chiusura, deve comunque essere assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
3. Il proprietario è altresì responsabile della riproduzione dell'animale.
4. L'UTA promuove o organizza iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai loro animali un'adeguata attività motoria ponendo particolare attenzione ai rischi dei cani tenuti in appartamento o custoditi in recinti; inoltre l'UTA promuove l'istituzione di percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata "patentino".

Art. 29 – Custodia dei cani.

1. Senza il controllo del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, è vietato lasciare i cani liberi di vagare per le strade e le altre aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, soprattutto se ciò crea pericolo per l'incolumità di altre persone, animali oltre che al cane stesso.
2. E' vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo o per provate esigenze di sicurezza e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere agganciata con gancio scorrevole, ad un cavo aereo; la lunghezza della catena non deve essere inferiore a 4 metri e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili ad evitare l'attorcigliamento della stessa. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. L'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento e la possibilità di sdraiarsi, di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo dalle intemperie. In ogni caso, il cane alla catena non può raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
3. Le recinzioni dei proprietari e/o detentori di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
4. Il proprietario o detentore di almeno un cane custodito in abitazione con giardino o nelle aree interne degli stabilimenti industriali e/o artigianali, è obbligato a segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà, in prossimità dell'ingresso.
5. Negli orti urbani di proprietà comunale assegnati a privati cittadini, è vietato tenere cani se non in presenza del proprietario o del detentore dell'animale stesso.
6. L'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici molto sgradevoli per il cane, o agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari, è vietato.
7. Richiamando il precedente art.17, fatte salve le ipotesi di reato, la detenzione del cane negli appartamenti ed edifici residenziali, negli stabilimenti industriali e/o

- artigianali, nei giardini prossimi all'abitato, pur nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità, deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, soprattutto durante le ore notturne.
8. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento. Qualora tali cani siano tenuti a catena, dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dal presente Titolo IV, e dalle altre norme del presente Regolamento.
 9. Negli spazi comuni condominiali i cani devono essere sempre accompagnati dai proprietari o detentori a qualsiasi titolo e tenuti al guinzaglio.
 10. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
 11. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, quando sono utilizzati:
 - a) dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate;
 - b) per il salvataggio in acqua;
 - c) per il salvataggio in emergenza per calamità naturali;
 - d) per partecipare a programmi di Pet Therapy;
 - e) per la pastorizia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo);
 - f) per la caccia (ma solo quando sono utilizzati per lo scopo): i cani devono essere tenuti al guinzaglio, o con museruola, nei momenti di trasferimento in cui non vengono utilizzati per la caccia, o se vicini (entro 100 metri) a canili o rifugi per gatti.
 12. I proprietari dei cani inseriti nel "registro degli animali aggressivi e mordaci" di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza Ministero Salute del 3/3/2009 e successive modifiche, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
 13. E' vietato possedere o detenere cani aggressivi e mordaci registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22/3/2011:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
 14. I proprietari e detentori a qualsiasi titolo di un cane, devono denunciare immediatamente ogni caso di morsicatura da parte del proprio animale al Servizio Veterinario dell'ASL, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 86 - 87 del D.P.R.320/1954;

Art. 30 - Dimensioni dei recinti e dei box.

1. Per i cani di proprietà custoditi in recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 15 per cane e contenere non più di due cani adulti o una femmina con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento-svezzamento; ogni animale in più comporta l'aumento di superficie di metri quadrati 10 per cane.
2. La superficie del recinto deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
3. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua fresca e pulita e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - d) di altezza non inferiore a quella del cane;
 - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
4. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
5. L'area del recinto deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.
6. Per i cani di proprietà custoditi in box la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati 10 per cane, e contenere più di due cani adulti o una femmina con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento-svezzamento; ogni animale in più comporta l'aumento di superficie di metri quadrati 8 per cane.
7. I box devono essere impermeabili, lavabili, disinfettabili e disinfestabili, con dimensioni di almeno 2 metri d'altezza. Ogni box deve prevedere due zone:
 - a) una per il riposo, chiusa su tre lati, coperta, coibentata e provvista di cuccia;
 - b) una per lo spazio libero, provvista di protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50%, con una pendenza della pavimentazione che eviti ristagni d'acqua.
8. L'area del box deve essere pulita con regolarità e gli escrementi devono essere asportati quotidianamente.
9. All'esterno dei recinti e dei box dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
10. Per i box e i recinti in cui vengono custoditi i cani dei canili pubblici e privati e dei rifugi delle associazioni riconosciute, degli esercizi commerciali e delle attività di toelettatura, si applicano le disposizioni di cui al R.R. n.2 del 5/5/2008 e quelle successivamente emanate in materia.
11. Sia per i cani custoditi in recinto che per quelli custoditi in box deve essere prevista una quotidiana sgambatura all'esterno per un tempo idoneo.

Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. Nelle strade, come definite dal Codice della Strada, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, estensibile o non estensibile ad una misura non superiore a 1,5 metri; nelle altre aree pubbliche o private aperte al pubblico in cui è consentito l'accesso ai cani, fatta eccezione per le aree di sgambatura specificatamente indicate di cui al

successivo art.32, i cani devono essere tenuti al guinzaglio o devono essere muniti di museruola; l'utilizzo della museruola, che deve essere di materiale atossico adatta alla taglia e alla razza del cane e tale comunque da impedire al cane di mordere ma non di bere, è lasciato alla responsabilità del proprietario o accompagnatore, salvo che l'utilizzo della stessa sia previsto dalla legge. Comunque l'uso del guinzaglio e della museruola sono obbligatori in tutti quei casi nei quali è manifestata una particolare aggressività del cane nei confronti di elementi presenti nell'ambiente esterno e suscettibili di essere fonte di disagio per lo stesso animale, ovvero determinare danni o disturbo agli altri frequentatori; per tale motivo il proprietario e/o detentore deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 32 - Aree di sgambatura e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati per la sgambatura di cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. All'interno delle aree di sgambatura i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità dei loro detentori, in modo tale da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e/o alle strutture presenti.
3. Al cane di carattere aggressivo o di indole mordace, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve essere consentito l'accesso individuale ad orari stabiliti e/o a turno con gli altri aventi diritto, senza essere munito di museruola a tutela del suo benessere. Qualora siano presenti altri cani nell'area di sgambatura, il cane di carattere aggressivo o di indole mordace di cui sopra, deve essere munito di adeguata museruola.
4. Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, devono provvedere alla raccolta degli escrementi così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.
6. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.
7. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari e/o detentori.

Art. 33 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, per essere conferiti in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambatura per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide. Questa norma non si applica agli animali guida per i privi della vista o accompagnatori di portatori diversamente abili e da essi accompagnati; qualora le suddette persone siano accompagnate da altre persone, l'obbligo della raccolta degli escrementi rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

Art. 34 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nelle strutture ricettive, nei locali ed uffici aperti al pubblico e negli Uffici Comunali.

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, compresi quelli guida per i privi della vista o accompagnatori di soggetti diversamente abili e da essi accompagnati, hanno libero accesso a tutti i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, le strutture ricettive e locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti per ragioni igieniche e di sicurezza.
2. E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono i cani in esercizi pubblici, locali e uffici, dovranno farlo usando il guinzaglio ed opportuna museruola, se necessaria in relazione alle caratteristiche dell'animale, ad eccezione dei cani di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
4. Il titolare di un esercizio pubblico e/o commerciale può presentare all'UTA, istanza intesa a limitare l'accesso agli animali; entro 30 giorni l'UTA emette provvedimento di accettazione: in questo caso l'esercente deve esporre specifico avviso all'ingresso dell'esercizio.
5. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio o esercizio commerciale sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli, non consenta la fuga dell'animale stesso e non crei problemi al passaggio delle persone.
6. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal precedente comma 3, a tutti gli uffici comunali.
7. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Art. 35 – Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

2. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al successivo comma 4.
3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
4. L'identificazione con microchip e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina regionale, sono di pertinenza di veterinari liberi professionisti accreditati o di veterinari ASL. E' obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche per quelli già iscritti all'anagrafe canina, qualora dotati di tatuaggio divenuto oramai illeggibile.
5. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni all'UTA o alla Polizia locale o al canile sanitario dell'ASL del Comune ove si è verificato l'evento.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ASL o alla Polizia locale o all'UTA consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarlo ai fini della registrazione nella banca dati dell'anagrafe canina.
7. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
8. E' raccomandabile ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

Titolo V - GATTI

Art. 36 - Definizioni.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n.281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "referente di colonia felina".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 37 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'ASL di Varese provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con l'Ordine dei Medici Veterinari in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASL che dalle associazioni di volontariato, che dai "referenti di colonia felina" o da personale addetto dell'UTA, appositamente incaricato dall'amministrazione comunale.

Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi.

1. I gatti che vivono in libertà nel territorio comunale, compresi i gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali e le colonie feline sono considerate dal Comune di Olgiate Olona "patrimonio bioculturale" e sono pertanto sottoposti a tutela ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ASL di Varese e dall'UTA, con la collaborazione delle associazioni animaliste e di quella dei singoli cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti presenti, sia in merito alle loro condizioni di salute. Finalità del censimento sono la mappatura delle colonie e la predisposizione, da parte dell'ASL in collaborazione con l'UTA e le associazioni animaliste, di un piano di sterilizzazioni finalizzato al controllo demografico delle colonie feline e dei gatti liberi.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'UTA, la competente Unità Operativa dell'ASL di Varese e l'associazione animalista

autorizzata, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, come previsto dalla L.R. n.33/2009.

4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.) o impedire di dar loro da mangiare o da bere.
5. Alle colonie feline ed ai gatti liberi devono essere garantiti protezione, alimentazione e cure sanitarie.

Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei “referenti delle colonie feline”.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come “gattare e gattari”, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l'UTA, corsi di formazione per aspiranti gattare/i, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ASL, con l'Ordine dei Medici Veterinari e con le associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento; il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'UTA. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all'UTA. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione ai Servizi Veterinari ASL per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
3. Il referente di colonia felina si impegna a gestirla in modo trasparente, attraverso la tenuta di un apposito diario con le registrazioni e annotazioni sanitarie dei gatti, nel rispetto della normativa vigente ed inoltre favorisce controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati. Il/La gattaro/a può recedere in ogni momento dal proprio ruolo, comunicandolo con almeno 15 giorni di anticipo per iscritto all'UTA, proponendo eventualmente relativa sostituzione che sarà validata dallo stesso ufficio.
4. Alla/Al gattara/o deve essere permesso, in accordo con l'UTA, l'accesso, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, ed in particolar modo dell'UTA, del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti;
5. L'accesso dei/delle gattari/e ad aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con il supporto dell'UTA che provvederà a concorrere alla regolamentazione dell'attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.); in caso di diniego del proprietario, questi non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, le/i gattare/i devono demandare all'UTA ed alle autorità competenti le problematiche individuate; l'UTA, con gli strumenti previsti dalla legge, promuove le azioni necessarie.

6. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
7. I/le gattari/e, ai sensi del precedente art.20, potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali, per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
8. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale dell'UTA, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i tutori responsabili della colonia. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. L'UTA, con la collaborazione dei "referenti di colonia felina", è responsabile della pulizia e decorosa tenuta di detti siti.
9. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
10. Il Comune, per il tramite dell'UTA, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione.

Art. 40 – Presenza di colonie feline nei cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'UTA, d'intesa con l'ASL, collabora per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai "referenti di colonia felina", od in alternativa a persone incaricate dall'UTA, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti compatibili immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, se non in contrasto con le norme igieniche.

Art. 41 – Custodia dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti senza possibilità di uscita. E' altresì vietato, tranne che negli ambulatori veterinari o per brevi trasporti, detenere i gatti in gabbie, trasportino o contenitori di vario genere.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, è auspicabile che i gatti di proprietà che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.
3. Al fine di poter contrastare l'abbandono e di poter ricondurre i gatti smarriti o rubati al legittimo proprietario, è opportuno che i proprietari e/o detentori provvedano alla loro identificazione con microchip. A tale scopo il Comune, attraverso l'UTA, si impegna a sottoscrivere intese con Veterinari liberi professionisti per l'applicazione di una tariffa agevolata ovvero tramite accordi con la ASL competente e con l'Ordine dei Medici Veterinari.

Titolo VI – CANILI E GATTILI

Art. 42 – Rifugi per animali.

1. I rifugi per animali (cani, gatti, volatili, ecc...) a scopo di custodia, allevamento e/o amatoriali devono rispondere ai requisiti di cui al R.R. n.2 del 5/5/2008 e quelle successivamente emanate in materia.
2. La struttura di servizio custodia e mantenimento di cani e gatti randagi deve garantire il ricovero degli animali presso infrastrutture attrezzate in modo da assicurare un trattamento degli animali conforme ai principi sanciti dalla Legge n.281/91 e dalla L.R. n.33/2009.
3. Il canile-gattile rifugio è gestito, anche tramite convenzione secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale, dai comuni singoli o associati, in collaborazione con una o più associazioni animaliste e comunque deve essere ubicato entro trenta chilometri da Olgiate Olona.
4. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con enti e associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo degli animali d'affezione diversi dai cani, presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospitati presso strutture esterne ai canili/gattili municipali o liberi presenti sul territorio.
5. Il Canile/Gattile convenzionato con il Comune di Olgiate Olona, oltre che essere gestito dal punto di vista sanitario e amministrativo secondo le modalità indicate nel predetto R.R. n.2/2008, deve garantire al personale incaricato dal Comune stesso, alla Polizia locale e alle altre forze di Polizia, il libero accesso alla struttura, finalizzato a controlli periodici, consentendo lo scatto di fotografie agli animali catturati sul territorio ed ivi ospitati.
6. Le associazioni animaliste riconosciute possono accedere alle strutture anche in altri orari da concordare con i responsabili delle strutture stesse.

Titolo VII – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 43 – Rinuncia alla detenzione e/o proprietà degli animali

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere all'Ufficio Tutela Animali l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile rifugio convenzionato con il Comune o ad Associazioni animaliste che collaborano attivamente con esso. Il mantenimento - fino ad avvenuto affido o adozione - salvo nei casi di comprovata indigenza accertati dal competente ufficio comunale, sarà posto a carico del proprietario ad una tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate la cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; l'UTA entro 30 giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda, indicando la quota di spese di mantenimento a carico del cedente; in caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.
3. Nel caso di cessione definitiva, prima della consegna dell'animale, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia allo stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. Sia in caso di cessione temporanea che definitiva l'UTA ovvero il cedente dovranno ottemperare alla modifica all'anagrafe canina/felina come previsto dalla L.R. n.33/2009
5. In caso di grave infermità o privazione delle libertà personale del possessore di un animale di affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura dell'UTA, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia; per le spese di mantenimento, si applicano le disposizioni del precedente comma 1.
6. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento; ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale, il Comune provvede, tramite l'UTA, al ricovero di quest'ultimo presso la struttura convenzionata. Le spese di mantenimento saranno a carico degli eredi nel caso in cui l'animale faccia parte di un asse ereditario tale da consentire loro, l'assunzione in proprio degli oneri. Gli oneri relativi al mantenimento di cui sopra, saranno determinati, fino all'eventuale adozione dell'animale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, di comune accordo con l'UTA.

Art. 44 – Affidi, adozioni e sterilizzazioni.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti e altri animali d'affezione dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, ed osservare un orario minimo giornaliero di quattro ore di apertura al pubblico. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture dopo essere stati concordati dall'UTA.
2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti rinvenuti sul territorio comunale, possono essere effettuati presso il canile/gattile convenzionato con il Comune o

presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. Per tale pratica l'UTA adotterà l'apposito modulo previsto dalla Regione Lombardia.

3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma.
4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani randagi presenti nel canile convenzionato rinvenuti sul territorio secondo le modalità previste dalla L.R. n.33/2009.
5. Gli animali ricoverati presso le strutture rifugio di età non inferiore a 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato aventi finalità di protezione degli animali e dell'ambiente.
6. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Altresì non potranno essere affidati animali a chi, previa valutazione dell'UTA, negli ultimi 5 anni, abbia presentato domanda di rinuncia dell'animale.
7. Il Comune di Olgiate Olona, attraverso l'UTA, si fa tramite per facilitare l'adozione di cani e gatti randagi informando i propri cittadini, in merito alle procedure da compiersi, adottando tutti i canali di comunicazione possibile sia tradizionali sia innovativi anche utilizzando incentivi e bonus.

Titolo VIII – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 45 – Detenzione di conigli, piccoli roditori, furetti e cani della prateria.

1. Conigli, piccoli roditori, furetti, cani della prateria e citelli, la cui detenzione, pur nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, è sconsigliata, devono comunque essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

Art. 46 – Dimensione e caratteristiche delle gabbie.

1. Le gabbie devono avere le seguenti dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale:
 - a) **Conigli d'affezione.**

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.
E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 m²., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m² per ogni ulteriore esemplare.
 - b) **Furetti.**

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica e deve avere una dimensione minima di cm 80x48x60h. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).
E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.
 - c) **Cani della prateria e citelli:** essendo animali altamente sociali è consigliabile la tenuta di almeno due soggetti; lo spazio a disposizione non deve essere inferiore a 2 mq di superficie calpestabile aumentata di 0,5 mq per ogni esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale e un'area dedicata agli scavi con almeno ½ mq di terra per favorire la naturale necessità di scavo e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il

basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm; va assicurata l'uscita dalla gabbia per almeno 3 ore al giorno sotto sorveglianza umana.

- d) **Scoiattolo:** gabbie di almeno cm 70 x 45 x 70h con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - e) **Gerbillo:** gabbie di almeno cm 56 x 35 x 50h, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - f) **Criceto e Topi:** gabbia di almeno cm 56 x 35 x 50 h, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - g) **Cavia:** gabbia: almeno cm 68 x 35 x 34h , con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - h) **Cincillà:** gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60h, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - i) **Manguste e viverridi:** aree di almeno 8 m² fino a 2 esemplari, aumentate di 2 m² per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
2. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Titolo IX - AVIFAUNA

Art. 47 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Le gabbie contenenti volatili, non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ovvero esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e vicino a fonti di calore; i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia stessa dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' vietato tenere volatili legati al trespolo o alla catena o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile composti da un massimo di 10 esemplari, limitati all'uso familiare, il cui ricovero deve distare almeno 10 metri dalle abitazioni vicine, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento locale di igiene (art.3.10.10). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli stessi animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un adeguato ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio della dimensione minima di 500 dm³ per volatile adulto.
6. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
 - c) rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
 - d) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

Art. 48 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere:
 - il volo agevole del volatile fra almeno due posatoi
 - al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul posatoio, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile.
2. I posatoi devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua. Per le specie che lo richiedono i posatoi dovranno essere forniti di riparo. Dovrà inoltre essere garantito un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.
Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa:
 - Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo, grandezza minima gabbia: 120 dm³ (circa cm 60x40x50h)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.
 - Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo, grandezza minima gabbia: 350 dm³ (circa cm 70x70x70h)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
 - Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo, grandezza minima gabbia: 960 dm³ (circa cm 80x80x140h)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, ecc.
 - Volatili da 61 cm a 90 cm, grandezza minima gabbia: 1700 dm³ (circa cm 120x90x160h) Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.
 - Volatili da 91 cm a 115 cm, grandezza minima gabbia: 2200 dm³ (circa cm 140x90x180h) Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.
4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli.
5. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 49 – Protezione dei nidi

1. E' vietato catturare, uccidere, raccogliere le uova e i piccoli, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva.
2. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' UTA.
3. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all' UTA.
4. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroche sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli uffici competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
5. Particolare attenzione deve essere posta anche nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici, come disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
6. E' facoltà dell'Amministrazione individuare e censire gli edifici con presenza di colonie particolarmente significative di rondone *sp.* o di balestruccio al fine del mantenimento della popolazione olgiatese di dette specie. L'inserimento dell'edificio in tale censimento sarà notificato ai proprietari, con obbligo di informazione in caso di successiva cessione. Sugli immobili censiti ai sensi del presente comma, ogni intervento di restauro o ristrutturazione dovrà

preventivamente acquisire parere favorevole dell'UTA, che potrà prescrivere le norme di tutela necessarie al mantenimento della popolazione ornitica interessata.

Art. 50 – Della popolazione di “Colomba livia varietà domestica”

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, e in generale ovunque si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. E' tuttavia assolutamente vietata l'installazione di respingitori ad aghi metallici o a spuntoni in policarbonato sottili e acuminati.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero.
3. L'Amministrazione comunale, in accordo con il Servizio Veterinario dell'Asl di Varese, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, adotterà metodi di controllo ritenuti opportuni per contenerne la riproduzione.

Titolo X - ANIMALI ACQUATICI E ANFIBI

Art. 51 – Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Art. 52 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume d'acqua dell'acquario dovrà essere sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia:
 - a) per le specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm di lunghezza del pesce;
 - b) per le specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm di lunghezza del pesce.In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.
2. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
5. Devono essere garantiti gli arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
6. Gli acquari (per le specie esclusivamente acquatiche) e i terracquari, devono avere disponibilità di rifugi e nascondigli e vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

Art. 53 – Tartarughe acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), la cui detenzione è sconsigliata, di inviare comunicazione di possesso all'UTA.
2. Il terracquario dovrà rispettare i seguenti criteri minimi:
 1. (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terracquari devono essere lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h
 2. I terracquari devono presentare una parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti.
 3. La parte sommersa deve avere dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto.
 4. L'acqua deve avere temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile.
 5. Devono essere presenti lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
3. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
4. Il Comune, tramite l'UTA, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti

intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Art. 54 - Divieti

1. Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente art. 52;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
 - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - e) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - f) conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza
3. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
4. Al fine di evitare la proliferazione in acqua della cosiddetta "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*), è vietato tenere in vasche aperte, collocate nei giardini o cortili di proprietà, animali acquatici o anfibi (come le tartarughe acquatiche), a meno che non vengano immessi nelle vasche anche pesci larvivori (altrimenti le vasche devono essere trattate periodicamente con larvicidi). Ogni cittadino è tenuto periodicamente (10-15 giorni) a svuotare e pulire i sottovasi da fiori, i secchi, le ciotole e i piccoli contenitori di acqua stagnante. E' obbligatoria altresì la periodica pulizia e disinfestazione di tombini, chiusini e pozzetti di raccolta di acque meteoriche delle grondaie nonché la chiusura dei serbatoi ad uso irriguo e la rimozione di acque stagnanti .

TITOLO XI - RETTILI

Art. 55 – Detenzione di rettili.

1. I rettili, la cui detenzione, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche è sconsigliata, devono comunque essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
2. I terrari umidi devono avere disponibilità di rifugi e nascondigli e vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

Art. 56 – Misure dei terrari per singola specie.

1. I terrari devono avere le seguenti dimensioni e caratteristiche in funzione della specie animale:
 - a) **Serpenti:** (Dimensioni per 1 – 2 esemplari): lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).
Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
 1. un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
 2. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
 3. rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
 4. contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;
 5. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario; acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.
 - b) **Camaleonti:** terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
 - c) **Iguana e altri sauri:** (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande, larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande, altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono comunque essere

rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1. una zona rifugio a livello del pavimento;
 2. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
 3. per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
 4. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
 5. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- d) **Testuggini:** (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h. Devono essere presenti uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Titolo XII - EQUIDI

Art. 7 – Equidi.

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il proprietario e colui che detiene l'equide a qualsiasi titolo, sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
3. Il proprietario e il detentore devono provvedere a:
 - a) assicurare all'animale nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche dello stesso, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia;
 - b) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
 - c) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
 - d) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
 - e) adottare le precauzioni necessarie per evitarne la fuga;
 - f) evitare pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano in stato d'ansietà o ne ledano la dignità. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati nonché le fattrici in stato di gravidanza;
 - g) dissellare gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi quando non lavorano.
4. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.
5. L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli equidi.
6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.
8. Premesso che gli equidi sono animali sociali, i cui bisogni fondamentali sono la sicurezza, la socializzazione, il gioco e il cibo, ne è vietata la detenzione permanente in box. I cavalli scuderizzati devono quindi compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno otto ore, devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili.
9. Nelle strutture di nuova realizzazione i box per la custodia dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese, e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio

dell'altezza al garrese. L'altezza dei ricoveri non deve mai essere inferiore a 3 m e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento, sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. Le scuderie devono essere spaziose e ben areate. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli

10. In ogni caso il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
11. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
12. E' vietato impastoiare gli arti degli equidi.
13. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale chiusa almeno su tre lati, che offra riparo dalle intemperie e dal sole. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
14. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.
15. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
16. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. E' fatto divieto legare gli animali legati alle zampe o altre parti del corpo che non sia la cavezza.
17. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.
18. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, solo nel caso in cui vengano rispettati i requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi, indicati nell'ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.

Titolo XIII - PICCOLA FAUNA

Art. 58 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979, recepita con Legge 06/08/1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992, recepita con D.P.R. 08/09/1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, il Comune di Olgiate Olona tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali, le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi,
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili,
 - c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole , a norma dell’ art. 2 della Legge n.157/92,
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone,
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone, ad esclusione dei progetti dei bat-box; gli esemplari protetti di chiroteri non devono essere disturbati, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione e i loro siti di riproduzione o di riposo non devono venir danneggiati, né distrutti (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97; art. III dell’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di Chiroteri europei); altre interferenze gravi a danno della chiroterofauna, ad esempio la distruzione di un importante sito di rifugio, possono essere sanzionate con riferimento alla normativa sul danno ambientale. E’consentito il posizionamento di bat-box negli spazi verdi pubblici previo assenso dell’ufficio competente e acquisito il parere dell’UTA,
4. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslazione ed il commercio delle specie di cui al precedente comma, che possono essere sanzionate penalmente (art.30 della L. n.157/92) fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
5. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate
6. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all’UTA.
7. La detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.
8. L’Amministrazione comunale, per il tramite dell’UTA promuove le iniziative di informazione e formazione della popolazione per favorire la conoscenza della fauna selvatica presente anche negli ambienti altamente urbanizzati e per preservare la biodiversità.

Titolo XIV – ANIMALI ARTROPODI

Art. 59 – Tutela di particolari animali artropodi.

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio, ma anche del patrimonio culturale e storico della città, in giardini e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali e animali.
2. La loro presenza va segnalata ai cittadini ed agli educatori affinché siano rispettati e venga rafforzata la consapevolezza delle loro importanza.
3. Sono soggetti a particolare tutela le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, i cetonidi, il cervo volante, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
4. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai.
5. Pur sconsigliandone la detenzione, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche, le misure dei terrari per gli aracnidi dovranno essere minimo di cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

Titolo XV - ANIMALI ESOTICI

Art. 60 – Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150. Ogni esercente deve poter esibire al momento del controllo delle autorità preposte, documentazione idonea che attesti di servirsi di un medico veterinario esperto in animali esotici.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione all'UTA, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n.874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare all'UTA, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, su istruttoria a parere favorevole del Servizio veterinario dell' ASL competente per territorio.
7. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Ogni esercente di animale esotico deve accompagnare ad ogni soggetto venduto, una scheda informativa che riporti tutte le informazioni sul tipo di animale che si accinge a vendere.
9. L'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione ed ogni atto conseguente ritenuto opportuno dagli organi di polizia giudiziaria.

**Titolo XVI – DIVIETO DI UTILIZZO DI ANIMALI PER LA
SPERIMENTAZIONE E RIABILITAZIONE DEGLI ANIMALI
UTILIZZATI**

Art. 61 – Divieto di utilizzo di animali per la sperimentazione. Riabilitazione degli animali utilizzati per la sperimentazione.

1. Su tutto il territorio del Comune di Olgiate Olona, sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di animali per fini di ricerca scientifica o tecnologica, compresa l'applicazione degli stessi per esercitazioni didattiche.
2. In virtù di quanto stabilito dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 27/1/1992 n.116 "*Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*" e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n.6 in tema di sperimentazione animale, il Comune di Olgiate Olona incoraggia e promuove le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affidamento di animali utilizzati per la sperimentazione.
3. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni animaliste e protezionistiche riconosciute.
4. Le associazioni animaliste possono avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali consegnati, fermo restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione stessa. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle associazioni suddette.
5. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.
6. Ai laboratori, stabilimenti, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

Titolo XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Sanzioni.

1. Quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituisca reato, chiunque commette una violazione del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
2. Fatto salvo quanto sopra, per le violazioni delle seguenti norme del presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, comma 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (escluso comma 2), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59: si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 75,00 a Euro 450,00.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 33 comma 3, 50 comma 2: si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.
3. La mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 26, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00.
4. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge n.689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00a € 500,00.
5. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.16 della Legge n.689/1981, come modificato dalla L. n.125/2008, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista.
6. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n.689/1981.
7. La violazione degli art. 22, 23 e 24 può comportare, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981, la confisca amministrativa degli animali.
8. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge n.689/81 e a decidere, ai sensi dell'art.18 della medesima Legge n.689/81, sulle memorie difensive eventualmente presentate dal trasgressore entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento infrazione delle norme del presente Regolamento, viene individuata nel Segretario generale del Comune di Olgiate Olona.
9. L'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere

emessa entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

10. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente Regolamento, dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati per attività inerenti la tutela e la difesa degli animali.
11. In aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno.

Art. 63 – Vigilanza e controllo.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Olgiate Olona e della Provincia di Varese, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, le Guardie Volontarie delle Associazioni animaliste, protezionistiche ed ecologiste, in accordo con il Comune e alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del T.U.L.P.S., nonché in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e degli Enti o Organi preposti al controllo.

Art. 64 – Collaborazione con Associazioni.

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 65 – Rinvio al Regolamento Polizia veterinaria e ad altre norme

1. Per quanto riguarda le malattie infettive, la loro denuncia ed i relativi provvedimenti esecutivi, l'azione cautelativa e preventiva, si fa richiamo a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n.320/1954 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

Art. 66 – Entrata in vigore e pubblicizzazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento composto da 66 articoli entra in vigore, a norma dell'art.134 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs n.267/2000, e richiamato dall'art.37 dello Statuto comunale, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme e disposizioni in materia di tutela animali contenute in provvedimenti e ordinanze emanate in precedenza dagli organi comunali.
3. Si intendono automaticamente inseriti nel presente Regolamento, gli atti normativi comunitari, statali o regionali incidenti sulle materie della tutela e del benessere animale ivi trattate. All'aggiornamento formale provvederà l'organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal predetto T.U.EE.LL.
4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge n.241/90 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tutela Animali e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Olgiate Olona, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

5. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri disposizioni generali e locali concernenti la tutela e protezione degli animali, l'Ufficio Tutela Animali, in collaborazione con la Polizia Locale e le associazioni animaliste operanti sul territorio, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative e di sensibilizzazione.